

Martedì 22 maggio 2012

Quadro di valutazione del mercato interno

P7_TA(2012)0211

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno (2011/2155(INI))

(2013/C 264 E/04)

Il Parlamento europeo,

- visto il 23esimo quadro di valutazione del mercato interno, pubblicato dalla Commissione (SEC(2011)1128),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 «Far funzionare il mercato unico, check-up annuale sulla governance 2011»,
- visto il 22esimo quadro di valutazione del mercato interno, pubblicato dalla Commissione (SEC(2011)0372),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 intitolato «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market - unlocking SOLVIT's potential at the occasion of its 10a anniversary» («Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico - Sfruttare il potenziale di SOLVIT in occasione del suo 10° anniversario»),
- vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012 dal titolo «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro» relativa alla governance del mercato unico e all'impegno per «attuare rapidamente e interamente a livello nazionale» quanto gli Stati membri hanno già concordato al fine di esprimere il pieno potenziale del mercato unico,
- vista la relazione annuale SOLVIT del 2010 sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nello stesso anno (SEC(2011)0229),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per creare nuova crescita» (SEC(2011)0467),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2011 «Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva. 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),
- vista la Dichiarazione di Cracovia, adottata dal primo forum del mercato unico,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Il mercato unico visto dalla gente: un'istantanea delle 20 preoccupazioni principali dei cittadini e delle imprese» (SEC(2011)1003),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per creare nuova crescita» (COM(2011)0206),
- vista la relazione annuale sul funzionamento del progetto «EU Pilot»(COM(2010)0070),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2010 sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del trattato (SEC(2010)1371),
- vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico ⁽¹⁾,

(1) GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

Martedì 22 maggio 2012

- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e cittadini ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2010, sul quadro di valutazione del mercato interno ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 su SOLVIT ⁽³⁾,
 - vista la relazione del Professor Mario Monti dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio dell'economia e della società europea»,
 - viste le conclusioni del Consiglio (Competitività - Mercato interno, Industria, Ricerca e Spazio), del 10 dicembre 2010 su «L'Atto per il mercato unico»,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0153/2012),
- A. considerando che l'importanza del buon funzionamento del mercato interno è stata sottolineata durante il primo Forum del mercato unico (2-4 ottobre 2011, Cracovia, Polonia) e, in particolare, nella dichiarazione di Cracovia, e nella risoluzione del Parlamento del 1° dicembre 2011 sull'esito del Forum del mercato unico ⁽⁴⁾ in cui il mercato unico è descritto come il più potente strumento per riportare l'Europa sulla via della crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro;
- B. considerando che il mercato interno non può funzionare adeguatamente senza il corretto recepimento, applicazione e attuazione delle direttive che contribuiscono al suo funzionamento;
- C. considerando che è imperativo che gli Stati membri recepiscano la legislazione del mercato interno nel diritto nazionale non solo in modo tempestivo, ma anche corretto, e considerando che il mancato adempimento da parte di uno Stato membro ostacola gli interessi economici non solo di quello Stato, ma dell'Unione nel suo complesso;
- D. considerando che non è sufficiente recepire le direttive europee in maniera tempestiva e appropriata, ma è determinante anche la corretta applicazione della normativa dell'UE;
- E. considerando che la pubblicazione del quadro di valutazione del mercato interno ha costantemente contribuito a migliorare il recepimento della normativa sul mercato interno fornendo dati obiettivi e sostanziali sul recepimento e l'attuazione di tali norme da parte degli Stati membri; ritiene, tuttavia, che taluni Stati membri continuino a venir meno ai loro obiettivi in materia di corretto e tempestivo recepimento della normativa europea nel proprio ordinamento e, pertanto, che sia necessario mantenere la centralità dei dati obiettivi nell'esercizio del quadro di valutazione del mercato interno attraverso un monitoraggio sistematico e indipendente; considerando che occorre adottare un approccio più qualitativo che guardi oltre le cifre e identifichi le ragioni di questo deficit;
- F. considerando che, sebbene il quadro di valutazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato dei consumatori siano impiegati in contesti differenti e abbiano metodologie diverse con scopi diversi e diversi insiemi di indicatori, essi condividono l'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno;
- G. considerando che Malta vanta i migliori risultati in materia di recepimento tempestivo delle direttive dell'UE e che il Belgio si trova all'ultimo posto di tale classifica, avendo aumentato il suo già elevato ritardo di recepimento;
- H. considerando che solo l'Estonia può vantare buoni risultati in tutti i settori della cosiddetta verifica dello stato di salute del mercato interno;

⁽¹⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.

⁽²⁾ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.

⁽³⁾ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0543.

Martedì 22 maggio 2012

- I. considerando che sebbene gli Stati membri con piccole amministrazioni dispongano di risorse limitate per gestire il recepimento di fascicoli legislativi complessi, piccoli Stati membri, quali Malta, sono riusciti ciononostante a rispettare le scadenze per il recepimento;
- J. considerando che l'attuale deficit medio dell'1,2 % è ancora una volta superiore all'obiettivo concordato dai capi di Stato e di governo nel 2007, deplora la crescente tendenza all'aumento del deficit di recepimento, incoraggia gli Stati membri a destinare maggiori risorse all'inversione di tale tendenza pur prendendo atto che molti Stati membri hanno ridotto il numero di direttive ancora da recepire;
- K. considerando che 85 direttive restano non recepite in almeno uno Stato membro (il fattore di frammentazione è del 6 %) e pertanto non sono in grado di produrre il loro pieno effetto nel mercato unico;
- L. considerando che due direttive hanno superato da più di due anni il loro termine di recepimento, in diretta violazione dell'obiettivo «tolleranza zero», fissato dai capi di Stato e di governo nel 2007;
- M. considerando che il numero di direttive recepite in modo resta in media non corretto è ancora in media dello 0,8 %, sebbene la Commissione abbia rilevato, nell'Atto per il mercato unico, la necessità di una politica chiara e determinata in materia di deficit di compatibilità;
- N. considerando che negli ultimi mesi ben sette Stati membri hanno accumulato ulteriori ritardi nel recepimento delle direttive dell'UE;
- O. considerando che è necessario disporre di maggiori informazioni accurate sulla qualità del recepimento,
- P. considerando che una migliore qualità redazionale dei testi legislativi adottati potrebbe contribuire a ridurre i ritardi nel recepimento del diritto comunitario;
- Q. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto per la prima volta la possibilità di sanzioni immediate imposte dalla Corte di giustizia in caso di mancata comunicazione delle misure di recepimento;
- R. considerando che la Commissione, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e le amministrazioni degli Stati membri devono fare di più per definire, comunicare e aiutare i cittadini a far valere i propri diritti, in quanto ciò consentirebbe anche di migliorare il funzionamento del mercato interno;
- S. considerando che, quando le regole del mercato interno sono applicate erroneamente, la mancanza di sistemi di ricorso efficienti può ostacolare l'efficacia dei diritti dei cittadini, obbligandoli a iniziare lunghi e lenti procedimenti giudiziari per potersi difendere;
- T. considerando che occorre uno scambio libero delle migliori pratiche e delle informazioni tra le autorità responsabili della corretta applicazione delle norme del mercato interno e tra i responsabili in materia di ricorso in caso di errata applicazione;
- U. considerando che la rete SOLVIT è stata creata dalla Commissione e dagli Stati membri nel 2002 con l'obiettivo di risolvere i problemi che si presentano ai cittadini e alle imprese a causa dell'errata applicazione delle norme sul mercato interno;
- V. considerando che SOLVIT è una rete on-line per la risoluzione di problemi in cui gli Stati membri dell'UE (così come la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) lavorano insieme per risolvere, senza procedimenti legali, i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese derivanti dall'errata applicazione delle norme del mercato interno da parte degli enti pubblici;
- W. considerando che SOLVIT è un sistema riuscito che offre soluzioni, in modo informale, entro una media di 10 settimane, e considerando che il successo di SOLVIT nel risolvere i problemi del mercato interno potrebbe servire come modello di buona prassi per altri servizi di assistenza nel mercato unico;

Martedì 22 maggio 2012

- X. considerando che, è importante consolidare e sviluppare ulteriormente la presenza e la capacità di SOLVIT a tutti i livelli delle amministrazioni nazionali al fine di garantire la massima efficienza e i migliori risultati;
- Y. considerando che SOLVIT dovrebbe essere un complemento all'attività giuridica della Commissione nel campo delle procedure d'infrazione segnalando alla Commissione questioni specifiche riguardanti il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri;
- Z. considerando che la Commissione sta preparando una nuova strategia per rafforzare la rete SOLVIT;

Creare il quadro normativo del mercato interno

1. accoglie con favore il quadro di valutazione del mercato interno e SOLVIT come importanti strumenti, sebbene di natura diversa, per monitorare e individuare i problemi nel recepimento e nell'applicazione del diritto comunitario, ma anche per individuare carenze e strozzature nel mercato unico, al fine di incoraggiare le azioni volte a un migliore funzionamento del mercato interno;
2. afferma che il recepimento e l'applicazione tempestivi e corretti della normativa sul mercato interno costituiscono un presupposto fondamentale per il successo del mercato interno, che a sua volta è un fattore chiave ai fini di una maggiore competitività e crescita, specialmente in un momento di crisi economica;
3. si compiace che la Commissione abbia unito il quadro di valutazione del mercato interno, La tua Europa, La tua Europa - Consulenza, SOLVIT, IMI e le relazioni degli sportelli unici in un'unica relazione completa, il check-up annuale sulla governance, che permette una valutazione olistica di facile lettura del funzionamento del mercato unico;
4. ritiene che il monitoraggio costante e frequente dei progressi compiuti dagli Stati membri è uno dei fattori chiave per incoraggiarli a intensificare i loro sforzi; valuta positivamente, a tale riguardo, l'annuncio della Commissione secondo cui un distinto quadro di valutazione del mercato interno continuerà a essere pubblicato ogni anno, durante o in prossimità dell'estate; constata, tuttavia, con preoccupazione che le relazioni distinte per ciascuno dei vari elementi del check-up annuale sulla governance potrebbero distogliere l'attenzione da un approccio olistico e deviare gli sforzi dei servizi della Commissione verso una segnalazione dei problemi evidenziati nel check-up annuale sulla governance anziché verso una loro risoluzione;
5. chiede al Consiglio di impegnarsi a ridurre ulteriormente il deficit di recepimento ma anche di fissare nel contempo obiettivi di recepimento e applicazione più realistici, che gli Stati membri dovranno raggiungere;
6. invita gli Stati membri a prendere in seria considerazione le direttive da loro formulate e ad adempiere in maniera effettiva ai loro obblighi derivanti dai trattati dell'Unione europea;
7. si compiace del fatto che siano stati registrati progressi considerevoli nella riduzione del numero di direttive il cui recepimento è in forte ritardo e invita gli Stati membri a perseverare nei loro sforzi positivi a tale riguardo;
8. invita la Commissione e gli Stati membri in seno al Comitato consultivo per il mercato interno a valutare come migliorare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, come scambiare al meglio le migliori prassi e come evidenziare i meccanismi efficaci messi in atto dagli Stati membri;

Martedì 22 maggio 2012

9. invita la Commissione a classificare le infrazioni rilevanti nel quadro di valutazione del mercato interno in base a quelle facilmente risolvibili e quelle che consistono in un vero e proprio disaccordo tra la Commissione e gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per individuare le ragioni alla base di tali disaccordi e a ridurli ulteriormente; chiede alla Commissione, in particolare nei contenziosi, di proporre modifiche alla normativa dell'UE ove opportuno per risolvere le questioni controverse in materia d'interpretazione;
10. prende atto del successo della Commissione con EU Pilot; avverte, tuttavia, che mentre questo può aver portato ad un minor numero di casi di infrazione, può lasciare alla Commissione il compito di gestire i casi più difficili nelle formali procedure d'infrazione, il che potrebbe anche essere la causa della maggiore durata dei procedure d'infrazione; teme che questo si tradurrà in maggiori ritardi nel risolvere le lacune del mercato interno;
11. prende atto che quasi il 50 % delle procedure d'infrazione pendenti del mercato interno riguarda i settori della tassazione e dell'ambiente; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione a un recepimento e a un'applicazione migliori e più tempestivi della normativa dell'UE in questi due settori;
12. invita la Commissione a garantire che le violazioni del diritto comunitario siano perseguite rapidamente da procedure d'infrazione; invita la Commissione ad istituire una procedura di infrazione accelerata e a considerare la creazione di un organo indipendente in seno alla Commissione incaricato di perseguire i casi di violazioni relative al mercato interno e di proseguire la procedura di infrazione previa approvazione del Collegio dei Commissari;
13. invita la Commissione a ricorrere più frequentemente a SOLVIT, come primo centro per i reclami relativi a un'errata applicazione del diritto comunitario in un contesto transfrontaliero; invita altresì la Commissione a garantire che i casi che non possono essere risolti da SOLVIT siano seguiti adeguatamente;
14. invita la Commissione a fornire un sostegno agli Stati membri nel recepimento del diritto comunitario mediante lo sviluppo di nuovi strumenti quali orientamenti in materia di recepimento e un servizio di assistenza per il recepimento;
15. rileva che la durata media delle procedure d'infrazione è troppo lunga e invita la Commissione ad adottare misure efficaci per ridurre la durata; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito a tali misure;
16. invita la Commissione a esplorare nuovi modi di garantire la piena e tempestiva applicazione delle sentenze della Corte e delle procedure da parte degli Stati membri;
17. invita la Commissione a completare il quadro di valutazione del mercato interno con nuovi criteri aggiuntivi, senza limitare la portata della sua leggibilità, per monitorare la corretta applicazione della normativa vigente;
18. invita la Commissione a presentare, nel quadro di valutazione del mercato interno, l'evoluzione della ripartizione delle procedure di infrazione avviate per settore, constatata dal quadro di valutazione precedente, nonché a proporre un'analisi dei motivi dei cambiamenti più significativi in termini di numero di procedure avviate;
19. invita gli Stati membri a rinnovare i loro sforzi per migliorare la realizzazione degli obiettivi; afferma che il completamento del mercato interno, attraverso un migliore e più rapido recepimento della legislazione esistente e nuova, è un modo efficace di combattere la crisi economica;
20. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero continuare a ridurre ulteriormente i ritardi di recepimento al fine di soddisfare l'obiettivo dell'1 %; rileva che occorre dare particolare attenzione e priorità alle direttive il cui termine per il recepimento nel diritto nazionale è scaduto da più di un anno, migliorando sensibilmente i ritardi di recepimento;

Martedì 22 maggio 2012

21. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento sulla sua applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del trattato di Lisbona in merito alla possibilità per la Corte di giustizia europea di infliggere sanzioni immediate in primo grado nei casi in cui gli Stati membri siano venuti meno al loro obbligo di recepimento della legislazione UE;
22. invita la Commissione a fornire valutazioni dei risultati raggiunti in seguito a petizioni presentate al Parlamento sui problemi del mercato unico e a includerle nel check-up annuale sulla governance; sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione alla procedura di petizione per migliorare il processo legislativo dell'UE e avvicinarlo ai cittadini;
23. rileva che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento europeo maggiori poteri per strutturare e rivedere la legislazione dell'UE; chiede che le conclusioni del quadro di valutazione vengano evidenziate nel dialogo strutturato tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;
24. invita la Commissione a garantire che le tavole di concordanza siano rese pubbliche, per insistere affinché gli Stati membri accettino formalmente una riduzione degli obiettivi quantificati limitando il deficit di recepimento e di conformità per la legislazione nazionale, rispettivamente allo 0,5 % per il deficit di recepimento e allo 0,5 % per il deficit di conformità, e garantire un'applicazione più efficace delle procedure d'infrazione tramite obiettivi quantificati relativi alle fasi della procedura, in quanto, come individuato dalla Commissione nell'Atto per il mercato unico, questi sono necessari per un'applicazione completa ed esaustiva della normativa sul mercato unico;
25. invita gli Stati membri a fornire sistematicamente tavole di concordanza adeguate in cui figurino le modalità di applicazione delle direttive sul mercato interno nella normativa nazionale;
26. invita la Commissione ad adottare misure volte a migliorare la qualità redazionale della normativa europea; accoglie con favore gli sforzi profusi per un'attività legislativa migliore e più intelligente e incoraggia le tre istituzioni coinvolte nel processo legislativo ad adoperarsi costantemente per migliorare la qualità della normativa che producono congiuntamente;

Realizzare il mercato interno per le imprese e i cittadini

27. invita la Commissione a trovare il modo di accrescere il coordinamento e migliorare la cooperazione concreta tra gli strumenti esistenti, quali SOLVIT, La tua Europa – Consulenza, la rete Enterprise Europe, i centri europei dei consumatori, il Servizio europeo per l'occupazione, IMI, la rete d'informazione Europe Direct e gli sportelli unici per evitare duplicazioni di sforzi e risorse e raggiungere in tal modo una gestione più efficace;
28. invita la Commissione a proporre metodi per una migliore integrazione tra strumenti quale SOLVIT e la procedura di petizione del Parlamento europeo;
29. sottolinea che, nel corso degli anni, la rete SOLVIT si è rivelata semplice, rapida ed economicamente efficace nella risoluzione dei problemi che interessano i cittadini e le imprese nell'errata applicazione delle norme del mercato unico; rileva, tuttavia, che la rete SOLVIT resta in larga misura frammentata e sottoutilizzata; esorta la Commissione a concentrare ulteriormente gli sforzi sulla formazione, l'istruzione e lo scambio delle migliori prassi tra il personale impiegato nelle reti SOLVIT;
30. invita gli Stati membri a garantire che i centri SOLVIT siano dotati di un organico adeguato e che ci sia il necessario livello di coordinamento e di comunicazione con tutte le istanze delle amministrazioni nazionali, nonché con i diversi servizi della Commissione, per assicurare che i provvedimenti siano posti in atto; invita la Commissione a modernizzare la raccomandazione della Commissione del 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT» - la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno, in linea con quanto proposto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico»;
31. rileva che le gravose procedure in materia di sicurezza sociale costituiscono una delle preoccupazioni principali dei cittadini scoraggiando la mobilità dei lavoratori in Europa; chiede che siano destinate maggiori risorse a SOLVIT per la gestione delle cause riguardanti la sicurezza sociale;

Martedì 22 maggio 2012

32. sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei partner associati nel quadro di SOLVIT, in particolare al fine di alleviare il carico di lavoro dei centri SOLVIT; sottolinea che la cooperazione con i partner associati si è dimostrata efficace in passato, tra l'altro, grazie al contatto diretto con cittadini e imprese; chiede pertanto alla Commissione di garantire che sia mantenuto l'accesso dei partner associati a SOLVIT;

33. invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per offrire ai cittadini e alle imprese un pacchetto virtuale integrato di informazioni e servizi di assistenza, in particolare, sviluppando ulteriormente il portale La tua Europa quale unico punto di accesso per tutte le informazioni e per tutti i servizi di assistenza; prende atto, tuttavia, dell'importanza del contatto umano diretto e propone, a tale riguardo, di integrare questi sforzi con un unico punto di contatto diretto per i cittadini e i consumatori attraverso gli uffici di rappresentanza della Commissione in ogni Stato membro; ritiene che riunire i funzionari di collegamento SOLVIT, La tua Europa-Consulenza, la rete Enterprise Europe, i centri europei dei consumatori ed il Servizio europeo dell'occupazione all'interno degli uffici di rappresentanza realizzerebbe tale obiettivo e permetterebbe un migliore coordinamento e coesione;

34. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare delle misure volte a promuovere il portale La tua Europa nelle amministrazioni nazionali e a sviluppare una collaborazione tra La tua Europa e i siti web delle amministrazioni nazionali;

35. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rafforzare ulteriormente gli sportelli unici e a fornire ai cittadini le informazioni in modo chiaro e pratico, garantendo e sfruttando appieno le sinergie nel settore dell'informazione a livello europeo, quali «La tua Europa - Consulenza»;

36. invita la Commissione a riferire sulla possibilità di mettere a disposizione personale della Commissione per i singoli punti di contatto diretto in ciascuno Stato membro; ritiene che questa potrebbe essere una soluzione ai problemi di personale identificata da SOLVIT in varie amministrazioni pubbliche nazionali; invita la Commissione a valutare la possibilità di conferire a SOLVIT una base giuridica specifica;

37. invita la Commissione a garantire l'istituzione di sportelli unici online tramite portali di e-government in tutti gli Stati membri in tutte le lingue ufficiali del paese ospitante e in inglese; osserva che gli sportelli unici sono la chiave per l'applicazione della direttiva sui servizi; deplora il fatto che solo un terzo dei portali di e-government disponibili online fornisca l'accesso a procedure elettroniche online; invita gli Stati membri a fornire informazioni di facile consultazione in diverse lingue dell'UE relative alle norme amministrative online e alle procedure in merito alla fornitura di servizi, al fine di agevolare le attività commerciali transfrontaliere in Europa;

38. invita SOLVIT, La tua Europa-Consulenza, la rete Enterprise Europe, i centri europei dei consumatori e il Servizio europeo dell'occupazione a prendere atto dei problemi principali dei cittadini e delle imprese come articolato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «Il mercato unico visto dalla gente: un'istantanea delle 20 principali preoccupazioni dei cittadini e delle imprese» e impostare di conseguenza le priorità del proprio lavoro;

39. invita la Commissione a valutare l'inserimento dei risultati dei sondaggi Eurobarometro nel check-up annuale sulla governance come parte della sua valutazione, al fine di informare meglio i responsabili del processo decisionale;

40. prende atto delle pubblicazioni della Commissione sulle «20 preoccupazioni principali» che traggono origine dalla succitata risoluzione del 20 maggio 2010; sottolinea le lacune a livello di informazioni, normativa e attuazione ancora esistenti all'interno del mercato unico, nonché le conoscenze insufficienti tra i consumatori e le imprese per quanto riguarda i loro diritti e obblighi che impediscono loro di raccogliere i benefici del mercato unico; si impegna e invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la comunicazione con i cittadini sui diritti derivanti dal mercato unico;

41. invita la Commissione a riferire sui principali ostacoli al mercato interno specifici per i cittadini e i consumatori disabili, e a effettuare sforzi particolari per eliminare tali ostacoli;

Martedì 22 maggio 2012

42. raccomanda un ulteriore coordinamento tra SOLVIT e EU Pilot al fine di ottenere un migliore coordinamento e scambio delle buone pratiche;

43. prende atto del successo del primo forum del mercato unico inteso come un'opportunità per verificare i progressi del mercato unico e aiutare i cittadini e le imprese a prendere dimestichezza con i loro diritti e i loro obblighi all'interno del mercato unico; accoglie con favore questo evento come un'opportunità per evidenziare ulteriormente gli esistenti ostacoli al buon funzionamento del mercato unico; ribadisce che è importante che la Commissione e gli Stati membri adottino azioni per eliminare tali ostacoli e per mettere in primo piano le preoccupazioni dei cittadini e delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere tale slancio e a continuare a coinvolgere e responsabilizzare le parti interessate mediante lo svolgimento regolare di forum del mercato unico, integrando questi ultimi con visite frequenti per valutare e promuovere il mercato unico nei singoli Stati membri;

*

* *

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Prospettiva 2020 per le donne in Turchia

P7_TA(2012)0212

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una prospettiva 2020 per le donne in Turchia (2011/2066(INI))

(2013/C 264 E/05)

Il Parlamento europeo,

- visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo supplementare, che sono parte integrante del diritto internazionale e cui la Turchia aderisce rispettivamente dal 1985 e dal 2002, e visto l'articolo 90 della Costituzione turca, ai sensi del quale il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale,
- viste le convenzioni del Consiglio d'Europa come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che la Turchia è stato il primo paese a ratificare,
- visti il documento 11372 e la raccomandazione 1817(2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, intitolati entrambi «I parlamenti uniti per combattere la violenza domestica contro le donne, valutazione intermedia della campagna»,
- visto l'acquis dell'Unione europea in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere,
- vista la decisione del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 di avviare i negoziati con la Turchia per l'adesione all'Unione europea,
- viste le relazioni della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia nel 2010 (SEC(2010)1327) e nel 2011 (SEC(2011)1201),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011» (COM(2010)0660),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),